

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 1611

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CASOLI, MANCIA e ACONE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 FEBBRAIO 1989

Previsione dell'aggravante comune dell'età minore della parte offesa

ONOREVOLI SENATORI. - Il preoccupante incremento dei reati, sia contro la persona sia contro altri beni tutelati, commessi in danno di persone minori degli anni diciotto, inducono a proporre un aggravamento generalizzato delle pene previste per tale tipo di attività criminose.

Naturalmente siamo tutti convinti che un più severo regime sanzionatorio non può di per sè solo arginare un così grave fenomeno le cui cause risiedono in una diffusa decadenza del costume, della educazione e della umana sensibilità, che porta a rapportarsi agli altri, e soprattutto ai più deboli ed indifesi, in termini di violenza, di prevaricazione e di intolleranza, piuttosto che di rispetto e di comprensione.

Tuttavia il legislatore non può disinteressarsi del problema, adoperando tutti gli strumenti capaci di prevenire e reprimere gli abusi, verso una categoria di persone maggiormente meritevoli di tutela perchè più indifese e più esposte ai rischi dell'altrui condotta criminosa.

Tra questi strumenti finalizzati alla prevenzione e alla repressione, vi è indubbiamente la sanzione penale.

Il disegno di legge, che sottoponiamo all'esame del Parlamento, si propone di perseguire questo scopo comminando, con apposita previsione normativa, un comune aggravamento di pena per tutti i reati commessi in danno di persone minori degli anni diciotto.

Un aggravamento sensibile che non consente un eccessivamente benevolo esercizio del

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

potere discrezionale del giudice nella concreta irrogazione della pena.

Naturalmente la norma trova applicazione laddove l'età minore della parte offesa non venga assunta come elemento costitutivo o circostanza speciale del reato.

Abbiamo preferito ricorrere a questo tipo di intervento legislativo, anzichè far luogo a previsioni tipizzate per ogni fattispecie delit-

tuosa, perchè l'inserimento di questa aggravante nel sistema delle aggravanti comuni consente di ricondurre la sua applicazione al regime generale che il codice detta in materia.

È auspicabile che a questa iniziativa ne seguano altre dirette a rimuovere le cause sociali, psicologiche, educative ed umane di un così vergognoso e degradante fenomeno.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 61 del codice penale è aggiunto il seguente:

«Art. 61-bis. - (*Aggravante comune dell'età minore della parte offesa*). - Fuori dei casi in cui l'età della persona offesa è elemento costitutivo o circostanza aggravante speciale, se il fatto è commesso in danno di persona minore degli anni diciotto, la pena stabilita per il reato è aumentata da un terzo alla metà».